

## REGOLAMENTO (CEE) N. 543/68 DEL CONSIGLIO

del 1° maggio 1968

che modifica il regolamento n. 841/67/CEE che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle arance dolci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 4 e 14,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 159/66/CEE, il regolamento n. 841/67/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> ha fissato prezzi di base e di acquisto per le arance dolci per una campagna di commercializzazione dal 1° dicembre 1967 al 30 aprile 1968 ;

considerando peraltro che le condizioni climatiche che hanno regnato durante il periodo di produzione hanno provocato un ritardo nella campagna di commercializzazione delle arance in Italia ; che perciò sensibili quantitativi di detto prodotto restano tuttora da commercializzare durante la prima quindicina di maggio ; che occorre pertanto fissare un prezzo di base e un prezzo d'acquisto per detto periodo ; che, non essendo disponibili dati per i prezzi con-

viene attenersi per il periodo di cui trattasi ai prezzi fissati per il mese precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Per il periodo dal 1° al 25 maggio 1968, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle arance della voce ex 08.02 A della tariffa doganale comune, espressi in unità di conto per 100 chilogrammi netti, sono fissati in :

- 18,6 per il prezzo di base,
- 11,3 per il prezzo d'acquisto.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono alle arance della varietà Sanguinello, categoria di qualità I, calibro 67/81 mm, presentate in cassette o in altri imballaggi semplici, consueti per tale genere di prodotto.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° maggio 1968.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

E. FAURE

<sup>(1)</sup> GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

<sup>(2)</sup> GU n. 276 del 15. 11. 1967, pag. 2.